

## **COMUNE DI VERONA**

### **CONSULTA COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

#### **STATUTO**

##### **Articolo 1 – Istituzione e funzioni**

1. Per favorire la concreta attuazione dei valori etici e culturali di cui all'articolo 1 del Regolamento comunale per la tutela degli animali ed il coinvolgimento dei portatori di interesse, è istituita la Consulta Comunale per la tutela ed il benessere degli animali con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali.
2. Nelle sue funzioni consultive la Consulta esprime parere non vincolante sulle deliberazioni della Città che riguardano il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali. A tal fine il Settore competente trasmette al Presidente della Consulta il testo delle proposte di deliberazione di cui al precedente comma per l'espressione del parere. Il parere, deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste al successivo articolo 5, deve essere trasmesso in forma scritta, firmato dal Presidente, al Settore competente, entro e non oltre 30 giorni dall'invio del testo della proposta di deliberazione. In caso di urgenza motivata, il parere deve essere trasmesso entro e non oltre 10 giorni.
3. Il parere della Consulta sarà riportato nelle premesse della deliberazione.

##### **Articolo 2 - Insediamento**

1. La Consulta è insediata dal Sindaco o suo delegato in materia entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

##### **Articolo 3 - Organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente.

##### **Articolo 4 - Assemblea: composizione**

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti, o loro delegati, delle associazioni, delle organizzazioni, delle leghe e, comunque, di qualsiasi altro organismo di volontariato non avente scopo di lucro che siano stati costituiti al fine di perseguire, per specifica previsione al proprio Statuto, la tutela degli animali. Tali enti devono essere operanti da almeno due anni sul territorio comunale. Ne fanno parte, senza diritto di voto, l'Assessore o il Consigliere Delegato del Comune di Verona, il Presidente della Commissione consiliare preposta, il dirigente o delegato della Direzione Ambiente del Comune di Verona, il Garante per la tutela dei diritti degli animali del Comune di Verona, il Direttore del Servizio Igiene Urbana e Veterinaria dell'Ulss 9 Scaligera o suo delegato e, su richiesta senza diritto di voto, un rappresentante dell'ordine dei Veterinari della Provincia di Verona.
2. Prima dell'insediamento della Consulta le associazioni di cui al comma uno, formulano domanda di ammissione alla Consulta. La domanda deve essere redatta in forma scritta su

carta intestata dell'Associazione a firma del legale rappresentante, contenente l'indicazione del nominativo del socio designato a partecipare alla Consulta e di un suo delegato che potrà partecipare all'Assemblea solo in caso di assenza del designato. La domanda, da inoltrarsi alla Direzione competente, per essere accolta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Atto costitutivo dell'Associazione;
- b. Statuto dell'Associazione;
- c. relazione sulle iniziative e gli interventi finalizzati alla tutela del benessere animale e ai loro diritti, realizzati dall'Associazione sul territorio della città di Verona negli ultimi 2 anni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione stessa; adeguatamente documentati.

3. La composizione della Consulta è approvata con determina del Dirigente della Direzione Competente, previa acquisizione dell'esito della valutazione di cui al successivo comma 4.

4. Le domande di partecipazione alla già costituita Consulta, corredate dalla documentazione di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 4 comma 2 verranno esaminate e valutate dai componenti della Consulta che decideranno a maggioranza se accogliere o meno la domanda, previa verifica che lo scopo statutario unico o principale dell'associazione attiene alla tutela degli animali e che dunque vi è coerenza con le finalità per le quali la Consulta è stata costituita. L'esito della votazione sarà vincolante per il successivo provvedimento di ammissione o di diniego da parte dell'UTA. La presente disciplina è immediatamente applicabile anche alle istanze già presentate e non ancora oggetto di provvedimento.

5. La disciplina di cui al comma che precede è immediatamente applicabile anche alle istanze già presentate e non ancora oggetto di provvedimento. I nuovi requisiti previsti di ammissione alla Consulta devono pertanto essere presenti al momento in cui verranno vagliate eventuali domande anche precedenti la modifica dell'art. 4 dello Statuto approvato con D.C.C. n. 24 del 04/04/2019. In coerenza con quanto sopra, si impone la conseguente rivalutazione, secondo le modalità di cui al comma che precede, della composizione della Consulta in essere, dovendo anche le Associazioni che già ne fanno parte essere in possesso dei requisiti definiti dal presente articolo".

## **Articolo 5 - Assemblea: funzionamento**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea o di un Dirigente, o suo delegato, della Civica Amministrazione.

2. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti effettivi; in seconda convocazione, che può avvenire anche ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni che propongono la modifica del presente regolamento di cui al successivo articolo 11.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

4. Le sedute delle Assemblee sono documentate da verbali sintetici che riportino i punti all'ordine del giorno, gli elementi salienti della discussione e le decisioni assunte. La stesura dei verbali è effettuata dal Segretario, nominato dal Presidente, secondo quanto previsto al successivo articolo 6 comma 5. Al termine di ogni seduta il Presidente o in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente, da lettura del verbale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Segretario provvede alla trasmissione dei verbali all'Ufficio Tutela Animali che ne cura l'archiviazione.
5. Al termine di ogni riunione l'Assemblea può decidere la data e l'ordine del giorno della seduta successiva e li trasmette, tramite il Segretario, all'Ufficio Tutela Animali che provvede alla convocazione secondo quanto previsto al successivo articolo 10 comma 4.
6. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.
7. La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, può richiedere un incontro con uno o più componenti della Giunta Comunale ovvero l'audizione alla/e Commissione/i Consiliare/i competente/i.
8. La Consulta, su decisione dell'Assemblea, può organizzare riunioni sui temi specifici, invitando rappresentanti di enti e associazioni direttamente interessati, senza oneri di spesa per la Civica Amministrazione.

## **Articolo 6 - Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta sono eletti a maggioranza assoluta fra i componenti dell'Assemblea nella seduta di insediamento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, presieduta dal Sindaco o dal suo delegato in materia. Se dopo tre votazioni non si è raggiunta la maggioranza, l'Assemblea viene riconvocata dal Sindaco o dal suo delegato in materia, dopo 15 giorni con lo stesso ordine del giorno.

Nella seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti purché si raggiunga la presenza legale della metà più uno dei componenti.

2. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 2 anni e alla scadenza possono essere rieletti.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Consulta. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea e vigila sull'andamento dei lavori della Consulta.
5. Il Presidente, nella stessa seduta in cui è eletto, provvede alla nomina del Segretario, scelto fra i membri dell'Assemblea, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dal precedente articolo 5 commi 4 e 5 e quant'altro il Presidente ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente, all'inizio della seduta dell'Assemblea, nomina un Segretario supplente.
6. L'Assemblea può sfiduciare il Presidente con una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza degli aventi diritto di voto.

7. L'Assemblea può sfiduciare il Vicepresidente con una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. In caso di dimissioni, presentate all'Assemblea che ne prende atto, o di sfiducia del Presidente, il Vicepresidente o in sua assenza il membro dell'Assemblea più anziano d'età, cura l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente, che deve essere messa all'ordine del giorno della prima seduta successiva a quella in cui sono state presentate le dimissioni o è stata votata la sfiducia.

9. In caso di dimissioni, presentate all'Assemblea che ne prende atto, o di sfiducia del Vicepresidente, il Presidente, o in sua assenza il membro dell'Assemblea più anziano d'età, mette all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Vicepresidente nella prima seduta successiva a quella in cui sono state presentate le dimissioni o è stata votata la sfiducia.

### **Articolo 7 - Commissioni di lavoro**

1. La Consulta può istituire al suo interno Commissioni di lavoro su specifici temi, anche su richiesta della Civica Amministrazione.

2. Le Commissioni di lavoro relazionano all'Assemblea il risultato del loro lavoro per la discussione e l'eventuale approvazione.

3. Le Commissioni di lavoro possono avvalersi del supporto di esperti esterni, senza oneri per la Civica Amministrazione.

### **Articolo 8 - Recesso ed esclusione dei componenti dell'Assemblea**

1. In qualsiasi momento le Associazioni che hanno designato un proprio rappresentante nella Consulta possono comunicare in forma scritta al Presidente la decisione di recedere dalla Consulta.

2. Le associazioni che hanno designato un proprio rappresentante nella Consulta sono escluse dalla Consulta stessa nei seguenti casi:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) il venir meno di uno o più requisiti indicati all'articolo 4;
- c) l'assenza non giustificata alle sedute dell'Assemblea, per più di tre volte consecutive.

La comunicazione dei motivi che impediscono la partecipazione alle sedute dell'Assemblea, devono essere fatte pervenire in forma scritta, via mail, via sms o via whatsapp al Presidente, prima dell'inizio della seduta.

3. Nei casi di cui al commi 1 e 2 l'Associazione può presentare domanda di riammissione secondo le modalità previste dall'articolo 4.

4. Sia in caso di recesso sia in caso di esclusione, il Presidente ne dà comunicazione scritta al Dirigente della Direzione competente il quale, previa verifica della documentazione, provvede alla cancellazione dell'Associazione con determina.

## **Articolo 9 - Diritti e doveri**

1. Le Associazioni che fanno parte della Consulta hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dalla Consulta;
- b) a partecipare, mediante i propri rappresentanti designati ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto di voto;
- c) ad accedere, per mezzo dei rappresentanti designati, alle cariche elettive.

2. Le Associazioni che fanno parte della Consulta hanno il dovere:

- a) di osservare il presente Regolamento e le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b) di mantenere sempre un comportamento confacente con gli scopi della Consulta.

## **Articolo 10 - Funzionamento della Consulta**

1. La Consulta ha sede presso la Civica Amministrazione.

2. Le riunioni delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di lavoro si svolgono presso locali messi a disposizione gratuitamente dalla Civica Amministrazione, che possono essere individuati anche in locali assegnati alle Circoscrizioni, previo accordo con le Circoscrizioni stesse. La partecipazione dei rappresentanti e membri della Consulta è volontaria e gratuita.

3. La Direzione competente, per consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a garantire la massima collaborazione con la Consulta e in particolare provvede a:

- compilare ed aggiornare l'elenco delle Associazioni che fanno parte della Consulta nonché l'elenco dei rappresentati e loro sostituti;
- effettuare le convocazioni dell'Assemblea con almeno otto giorni di anticipo tramite fax o posta elettronica; in caso di estrema urgenza il Presidente può chiedere che la convocazione sia effettuata, anche telefonicamente, 48 ore prima della riunione;
- archiviare i verbali delle Assemblee e conservare ogni altra documentazione consegnata dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Segretario;
- mettere a disposizione del Presidente e del Vicepresidente la documentazione e le informazioni necessarie, richieste dal Presidente o Vicepresidente almeno venti giorni lavorativi, ridotti a 10 in caso di pareri urgenti, prima della consegna, per i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni di Lavoro.

## **Articolo 11 - Modifica del Regolamento**

1. Con deliberazione dell'Assemblea approvata con il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, la Consulta può proporre all'Amministrazione la modifica del presente Statuto.

## **Articolo 13 - Norme Transitorie**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.